

## VISITE MEDICHE PER MINORI

(Legge 977/67 come modificata D.Lgs. 345/99 - Legge 25/55)

Ai sensi della Legge 977/67 così come modificata dal D.Lgs. 345/99, tutti i lavoratori **minorenni** (15 / 18 anni) sono sottoposti a controlli sanitari preventivi.

Se i minori di cui sopra **non sono adibiti** alle attività soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al D. Lgs. 626/94, vengono visitati **presso la USL territorialmente competente** (ovvero da un Medico del Servizio Sanitario Nazionale). Le visite sono effettuate a cura e spese del Datore di Lavoro.

Se invece **sono adibiti** alle attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al D. Lgs. 626/94, devono essere visitati dal **Medico Competente** della ditta che assume il minore. Nel caso di Aziende che fino all'assunzione del minore, non erano soggette all'obbligo della nomina del Medico Competente, in quanto prive di lavoratori dipendenti o di figure ad essi assimilabili, il **Servizio Pre.S.A.L.** si rende disponibile ad effettuare la prima visita, a cura e spese del datore di lavoro.

### NOTE SULL'ATTUALE NORMATIVA PER IL LAVORO MINORILE

Il **D. Lgs. 345/99** prevede che il Datore di Lavoro, prima di adibire i minori al lavoro ed ad ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, deve effettuare la valutazione del rischio prevista dall'art. 4 del D. Lgs. 626/94, con particolare riferimento a: a) lo sviluppo non ancora completo dell'organismo del minore ed alla sua mancanza di esperienza e consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi; b) le attrezzature e la loro sistemazione nel luogo e nel posto di lavoro; c) la natura, il grado e la durata dell'esposizione ad agenti chimici, fisici o biologici; d) la movimentazione manuale dei carichi; e) alla scelta, sistemazione di macchine, apparecchi e strumenti; f) l'organizzazione del lavoro; g) la formazione ed informazione dei minori.

Si ricorda che è comunque **VIETATO** adibire gli adolescenti (15- 18 anni) alle mansioni, ai processi ed ai lavori indicati nell'allegato del D. Lgs. 345/99, (di seguito riportato), se non per motivi didattici e di formazione professionale (tra cui rientra il contratto di apprendistato). In questo caso l'attività di formazione **deve essere preventivamente autorizzata dalla Direzione Provinciale del Lavoro.**

**ALLEGATO I DEL D.L.vo 345/99**  
**E' VIETATO ADIBIRE GLI ADOLESCENTI ALLE LAVORAZIONI, AI PROCESSI E AI LAVORI DI**  
**SEGUITO ELENCATI.**

**I Mansioni che espongono ai seguenti agenti:**

1. Agenti fisici	<p>a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321 (<i>Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa</i>).</p> <p>b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 dB(A) di Lep,d</p>
2. Agenti biologici	<p>a) agenti biologici dei gruppi 3 (<i>Gruppo 3: agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche</i>) e 4 (<i>Gruppo 4: agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche</i>), ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II (<i>appartengono a questo gruppo tutti i microrganismi che non soddisfano i criteri contenuti nell'Allegato II che definisce le caratteristiche dei microrganismi appartenenti al gruppo I. Pertanto appartengono al gruppo II quei microrganismi geneticamente modificati che soddisfano i seguenti criteri: 1) il recipiente o microrganismo parentale è in grado di causare patologie alle persone, animali o piante; 2) la natura del vettore e l'inserito è tale da conferire al microrganismo geneticamente modificato un fenotipo in grado di causare patologie alle persone, agli animali o alle piante o di causare effetti negativi nell'ambiente; 3) il microrganismo geneticamente modificato è in grado di causare patologie alle persone, animali o piante ed è in grado di causare effetti negativi all'ambiente</i>) di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e 92 (<i>DL 91/93: Attuazione della direttiva 90/219/CEE concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati; DL92/93: Attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati</i>).</p>
3. Agenti chimici	<p>a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 (<i>Attuazione della direttiva 93/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose</i>), e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285 (<i>Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, a norma dell'art. 38 della legge 24 aprile 1998, n. 128</i>).</p> <p>b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R 39);</li> <li>2) possibilità di effetti irreversibili (R 40);</li> <li>3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);</li> <li>4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);</li> <li>5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);</li> <li>6) pericolo di danni gravi per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);</li> <li>7) può ridurre la fertilità (R60);</li> <li>8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);</li> </ol> <p>c) sostanze o preparati classificati irritanti (Xi) e comporti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale:</p> <p style="padding-left: 40px;">• può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);</p> <p>d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626 (<i>Titolo VII: Protezione da agenti cancerogeni</i>);</p> <p>e) piombo e composti;</p> <p>f) amianto.</p>

## II. Processi e lavori:

1) Processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626 come modificato dal D. Lgs. N° 66/2000. Il divieto è riferito solo alle fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo complesso : 1) <i>produzione di auramina col metodo Michler</i> ; 2) <i>lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame, nella pece, nel fumo o nelle polveri di carbone</i> ; 3) <i>lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate</i> ; 4) <i>processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico</i> ; 5) <i>il lavoro comportante l'esposizione a polveri di legno duro</i> .
2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della repubblica 19 marzo 1956, n. 302 ( <i>Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547</i> ).
3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.
4) Lavori di mattatoio.
5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.
7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne ed alle costruzioni.
8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547 ( <i>Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro: Art. 268 - Definizione di alta e bassa tensione: 1. Agli effetti del presente decreto, un impianto elettrico è ritenuto a bassa tensione quando la tensione del sistema è uguale o minore a 400 Volta efficaci per corrente alternata e a 600 Volta per corrente continua. 2. Quando tali limiti sono superati, l'impianto elettrico è ritenuto ad alta tensione</i> ).
9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
10)Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 ° C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferro-leghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavori ai laminatoi.
11)Lavori nelle fonderie.
12)Processi elettrolitici.
<b>13)Soppresso dal D.Lgs. n° 262/2000</b>
14)Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
15)Produzione e lavorazione dello zolfo.
16)Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
17)Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
18)Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
19)Lavorazione dei tabacchi
20)Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
21)Produzione di calce ventilata.
22)Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
23)Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
24)Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
25)Lavori nei magazzini frigoriferi.
26)Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
27)Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'art. 115 del decreto legislativo 30/04/1992 n° 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
28)Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
29)Legaggio e abbattimento degli alberi.
30)Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
31)Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
32)Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
33)Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.
34)Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissa chiodi di elevata potenza.
35)Produzione di polveri metalliche.
36)Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
37)Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.